

ACCORDO DI RISERVATEZZA

Il giorno ____ (_____) del mese di _____ dell'anno 2021 (duemilaventuno) fra le parti:

- **Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa S.p.a. (ASEV S.p.a.)**, con sede in Empoli (FI), via delle Fiascaie n. 12, partita IVA e codice fiscale 05181410480, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Andrea Mortini, nato a San Miniato il 22.08.1984, codice fiscale MRTNDR84M22I046G, domiciliato per la carica presso la sede di ASEV S.p.a. (di seguito anche "ASEV");
- _____, con sede in _____ (____), via/piazza _____, partita IVA e codice fiscale _____, in persona del _____, nato a _____ (____) il _____, codice fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede di _____ (di seguito anche Operatore Economico Interessato "OEI");

premesso che:

- l'OIE e i suoi soci sono interessati a valutare l'acquisto dell'intera partecipazione al capitale di IRSOO S.r.l. unipersonale, secondo le modalità indicate nell'Avviso di manifestazione d'interesse pubblicato da ASEV S.p.a.;
- l'OEI ha necessità di esaminare alcune Informazioni Riservate (come di seguito definite) per poter predisporre la propria offerta vincolante e irrevocabile;
- con il presente accordo (in seguito "Accordo") le parti intendono definire criteri, modalità e limiti che regoleranno l'acquisizione, l'utilizzo e la gestione delle Informazioni Riservate da parte dell'OEI.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Sulla base del presente Accordo l'OEI assume gli obblighi di seguito indicati per conto proprio e dei propri amministratori, dipendenti e consulenti (congiuntamente, i "Soggetti Interessati"), della cui condotta risponde ai sensi dell'art. 1381 del Codice civile.
2. Ai fini dell'Accordo saranno considerate "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, di qualsivoglia natura, che non siano o non diventino pubbliche o pubblicamente disponibili (fatta eccezione per il caso in cui ciò avvenga in violazione dell'Accordo per fatto ascrivibile all'OEI) riferite direttamente o indirettamente all'Avviso di manifestazione d'interesse pubblicato da ASEV, ad ASEV stessa, all'IRSOO S.r.l. unipersonale e al soggetto Proponente (come definito nell'Avviso di manifestazione d'interesse pubblicato da ASEV) e all'offerta vincolante ed irrevocabile dallo stesso presentata, nonché ai loro soci, al business dalle stesse gestito, che, nell'ambito della procedura avviata da ASEV con la pubblicazione del suddetto Avviso, siano state o saranno fornite all'OEI per consentirgli di predisporre la propria offerta.
3. Resta sin d'ora inteso che le Informazioni Riservate verranno messe a disposizione dell'OEI secondo le procedure e i criteri ritenuti di volta in volta opportuni da ASEV, al fine di salvaguardare al meglio gli interessi tutelati dal presente Accordo.
4. L'OEI assume l'obbligo di adottare e far adottare ai propri Soggetti Interessati tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza, nonché il più stretto riserbo, sulle Informazioni Riservate, che potranno essere utilizzate unicamente per la formulazione della propria offerta nell'ambito della procedura avviata

da ASEV alla quale l'OEI ha manifesta il proprio interesse a partecipare. L'OEI è, tra l'altro, obbligato a non diffondere, divulgare o trasmettere alcuna Informazione Riservata e a non rilasciare, senza il preventivo consenso scritto di ASEV, alcun comunicato o annuncio riguardo ai contenuti delle Informazioni Riservate e/o, più in generale, alla sua partecipazione alla procedura avviata da ASEV alla quale l'OEI ha manifesta il proprio interesse a partecipare, avendo cura che i propri Soggetti Interessati si comportino conformemente. La consegna e la divulgazione a terzi delle Informazioni Riservate imposta in forza di legge e per ordine di Autorità pubbliche non si configurano come inadempimento all'Accordo.

5. L'OEI riconosce che la violazione di uno qualunque degli obblighi di riservatezza assunti con il presente Accordo può arrecare grave ed irreparabile pregiudizio ad ASEV, all'IRSOO S.r.l. unipersonale e al Proponente.

6. Le parti convengono che la nullità, l'annullabilità e/o comunque inefficacia, totale o parziale, di singole clausole dell'Accordo non determinerà la nullità, annullabilità o inefficacia complessiva né della singola clausola, né dell'Accordo, salvo diversa previsione della vigente normativa applicabile. Qualora una delle clausole dell'Accordo dovesse risultare, in tutto o in parte, invalida od inefficace, le parti dell'Accordo negozieranno in buona fede la sostituzione di tale clausola, in tutto od in parte, con un'altra valida ed efficace, idonea a produrre gli effetti più vicini a quelli della clausola, in tutto od in parte, da sostituirsi.

7. Eventuali mancanze o ritardi di una delle parti nell'esercizio di qualsiasi diritto o facoltà derivanti da questo Accordo non comporteranno in alcun caso il venir meno di tali diritti o facoltà. L'eventuale esercizio parziale di detti diritti o facoltà non precluderà l'esercizio ulteriore di essi.

8. Il presente Accordo è retto dalla legge italiana. In caso di controversia, l'autorità giudiziaria italiana avrà esclusiva giurisdizione e il Foro di Firenze avrà competenza esclusiva.

9. Gli obblighi previsti dal presente Accordo rimangono in vigore fino alla conclusione della procedura avviata da ASEV con la pubblicazione dell'Avviso di manifestazione d'interesse a cui l'OEI ha manifestato interesse a partecipare, anche nel caso di mancata presentazione dell'offerta da parte dell'OEI o, comunque, di cessazione dell'efficacia dell'Accordo, per qualsivoglia ragione prima di tale termine.

10. Alla data di scadenza dell'Accordo ovvero nell'ipotesi in cui l'OEI non presenti alcuna offerta entro il termine stabilito, l'OEI si impegna a distruggere tutti i documenti e le informazioni ricevute da ASEV inclusi nelle Informazioni Riservate, fatta eccezione per:

a) le copie di back-up create in automatico dai sistemi elettronici di archiviazione, per le quali resteranno vigenti gli obblighi di riservatezza concordemente alle disposizioni di cui all'Accordo;

b) le copie dei documenti che sia necessario conservare in ottemperanza a una richiesta delle competenti Autorità, cui non possa essere fatta opposizione o ai principi di revisione nazionali e internazionali.

11. L'Accordo è il risultato di una negoziazione tra le parti con riferimento ad ogni sua clausola e, in relazione a ciò, le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile non trovano applicazione.

Empoli, _____

Per ASEV S.p.a., il Presidente Andrea Mortini _____

Per _____, il _____, _____